



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano PETITTI	Presidente
dott. Luigi Fabrizio MANCUSO	Componente - rel.
dott.ssa Milena FALASCHI	Componente
dott. Enzo VINCENTI	Componente
dott.ssa Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Centrale Circostrizionale Sicilia 2 ha estromesso, con provvedimento del 30 gennaio 2018, la candidatura di Caterina Bruno per il Collegio Uninomiale 8 del Collegio Plurinominale 3, in relazione alla Lista "Noi Con l'Italia UDC", con riferimento alla elezione della Camera dei Deputati.

2. La Lista, affermando detta decisione è stata notificata alla delegata il 10 febbraio 2018, e preso atto che il Prefetto di Ragusa ha comunicato ai comuni del Collegio Plurinominale 3 l'esclusione della stessa Lista dalla competizione elettorale con riferimento a tale Collegio Plurinominale, ha proposto ricorso con atto depositato in data odierna, deducendo che la presentazione della candidatura di Caterina Bruno era effetto di errore materiale, in quanto la candidata della Lista per il Collegio Uninomiale 8 era Valeria Zorzi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'O' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'f' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'my' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'f' or similar character.

3. L'Ufficio Circostrizionale ha formulato osservazioni, ribadendo le ragioni delle proprie decisioni.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso è infondato.

L'estromissione della candidata Caterina Bruno, disposta in relazione al Collegio Uninomiale 8 con provvedimento del 30 gennaio 2018, è divenuta definitiva in mancanza di tempestiva impugnazione.

Ciò ha determinato la corretta esclusione della Lista dalla competizione elettorale con riferimento al Collegio Plurinominale 3, in quanto l'art. 18-bis, comma 2-bis, T.U. n. 361 del 1957, prevede, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale.

Né sussistono, in questa fase, i presupposti per la rimessione in termini richiesta dalla ricorrente, come affermato in precedenti decisioni di questo Ufficio (tra le altre, n. 15 e n. 100 del 2018).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.


Roma, 17 febbraio 2018.

I COMPONENTI

*Luzio Ferruzzi, Marco
Michele Galardi*
[Signature]
[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



Depositato in Segreteria
oggi 17 FEB. 2018 ore 15,30

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Silvia Di Puccio